



LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2025

Parte II

Relatore: Dott.ssa Maria Cristina Sergiacomi

**Dottore Commercialista e Revisore contabile in Cuneo
Amministratore Delegato e Responsabile per l'Assistenza Fiscale CAF Do.C. Spa**

CAF Do.C.
Dottori Commercialisti

Le novità del Modello 730/2025 – D Lgs 1/2024

Decreto legislativo del 08/01/2024 n. 1

Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Art. 2 Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA

In vigore dal 13/01/2024

Le novità del Modello 730/2025 – D Lgs 1/2024

1. A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le **tipologie reddituali che gradualmente**, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello.

2. A decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il versamento deve essere effettuato entro i termini di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'Agenzia delle entrate, l'applicativo della dichiarazione precompilata mette a disposizione la delega di pagamento, che può essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo.

Le novità del Modello 730/2025 – D Lgs 1/2024

Con il D Lgs 1 del 8 gennaio 2024 il legislatore ha avviato un graduale procedimento di estensione del modello 730 mediante:

- **possibilità di presentare il modello 730 da parte delle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente ed assimilati;**
- **l'ampliamento delle tipologie di reddituali che si possiamo dichiarare** con tale modello;
- **l'estensione della possibilità di utilizzare il modello 730 senza sostituto anche in presenza di un sostituto d'imposta.**

Possibilità di presentare il modello 730 anche da parte delle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente ed assimilati

Circolare Agenzie entrate n. 12/E del 31 maggio 2024

«... l'articolo 2, comma 1, del decreto Adempimenti ha inteso rendere progressivamente accessibile a tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA l'utilizzo del modello 730/2024. Nel provvedimento annuale del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che approva il modello di dichiarazione semplificato, saranno via via individuate le tipologie reddituali che, gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con il modello 730.

Per effetto di tale disposizione, il modello di dichiarazione semplificato può essere presentato, a regime, anche dai soggetti (non titolari di partita IVA) che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati.

Possibilità di presentare il modello 730 anche da parte delle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente ed assimilati

Circolare Agenzie entrate n. 12/E del 31 maggio 2024

«... A partire dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2024, relative al periodo d'imposta 2023, i soggetti, privi di partita IVA, che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (indicati nella Sezione I o II del Quadro C), possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d'imposta, relativamente alle tipologie reddituali ivi indicate. A titolo esemplificativo, un contribuente, che deve dichiarare per l'anno d'imposta 2023 solo redditi fondiari (indicati nei Quadri A e B), può utilizzare, in luogo del modello Redditi PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d'imposta».

Modello 730/2025 – Ampliamento delle tipologie reddituali

Novità del 2024:

- **Inserimento del quadro W** → per assolvimento obblighi di monitoraggio e dichiarazione di attività di natura finanziaria o patrimoniale detenute all'estero;
- **Ampliamento dei dati da inserire nel quadro L** con aggiunta dei redditi da rivalutazione dei terreni e dei redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva.

Modello 730/2025 – Ampliamento delle tipologie reddituali

Novità del 2025:

- **Inserimento del quadro M** → riguardante i Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni;
- **Inserimento del quadro T** → riguardante le Plusvalenze di natura finanziaria;
- **Alleggerimento del quadro L** → al quale l'anno scorso erano stati aggiunti i redditi da rivalutazione dei terreni e dei redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva che dal 2025 trovano sede in altri quadri (ad esempio quadro M)
- **Il quadro D è stato ridenominato Altri redditi (redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi)** è stata eliminata la sezione II – Redditi soggetti a tassazione separata, dato che tali redditi vanno ora riportati nel nuovo quadro M.

Modello 730/2025 – Ampliamento delle tipologie reddituali

Quadro L – Modello 730/2025

QUADRO L - Ulteriori dati			
L1	REDDITI PRODOTTI IN EURO CAMPIONE D'ITALIA	CODICE	
		1	2
			IMPORTO
			,00
L2	REDDITI PRODOTTI IN FRANCHI SVIZZERI CAMPIONE D'ITALIA	CODICE	
		1	2
			IMPORTO
			,00

Quadro L – Modello 730/2024

QUADRO L - Ulteriori dati							
SEZIONE I							
L1	REDDITI PRODOTTI IN EURO CAMPIONE D'ITALIA	CODICE		IMPORTO			
		1	2				
							,00
L2	REDDITI PRODOTTI IN FRANCHI SVIZZERI CAMPIONE D'ITALIA	CODICE		IMPORTO			
		1	2				
							,00
SEZIONE II - RIVALUTAZIONE TERRENI							
L6	VALORE RIVALUTATO	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA	IMPOSTA VERSATA	IMPOSTA DA VERSARE	RATEIZZAZIONE	VERSAMENTO CUMULATIVO	
	1	2	3	4	5	6	7
	,00	,00	,00	,00			
L7	1	2	3	4	5	6	7
	,00	,00	,00	,00			
SEZIONE III - REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA							
L8	TIPO	CODICE STATO ESTERO	AMMONTARE REDDITO	ALiquota %	CREDITO IVCA	OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA	PROVENTI PARTICOLARI
	1	2	3	4	5	6	7
			,00		,00		
							,00

Modello 730/2025 – Ampliamento delle tipologie reddituali

Quadro D – Modello 730/2025

QUADRO D - Altri redditi (redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi)													
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO	2	REDDITI	4	RITENUTE	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO	2	REDDITI	4	RITENUTE
		1		,00		,00			1		,00		,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI			TIPO DI REDDITO	2	REDDITI	RITENUTE			3		
					1		,00			,00			
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA	TIPO DI REDDITO	4	REDDITI	5	SPESE	6	RITENUTE	7	CODICE CIN		
		3	3		,00		,00		,00				
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI			TIPO DI REDDITO	2	REDDITI	3	SPESE	4	RITENUTE		
					1		,00		,00		,00		

Modello 730/2025 – Ampliamento delle tipologie reddituali

Quadro D – Modello 730/2024

QUADRO D - Altri redditi									
SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI									
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2	RITENUTE 4	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2	RITENUTE 4
			,00	,00				,00	,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO		ALTRI DATI 1	TIPO DI REDDITO 2		REDDITI 3			
						,00			,00
D4	REDDITI DIVERSI		CEDOLARE SECCA 2	3	4		5	SPESE 6	
						,00		,00	,00
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE		ALTRI DATI 1	2		3		4	
						,00		,00	,00
SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA									
D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	TIPO DI REDDITO 1	TASSAZIONE ORDINARIA 2	ANNO 3	REDDITO 4	REDDITO TOTALE DECEDUTO 5	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI 6	RITENUTE 7	
					,00	,00	,00		,00
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2023 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	TIPO DI REDDITO 1	TASSAZIONE ORDINARIA 2	ANNO 3	REDDITO 4			RITENUTE 7	
					,00				,00

Modello 730/2025 – Ampliamento delle tipologie reddituali

Casi di presentazione «a parte» del Modello Redditi PF

6. Redditi o contributi da dichiarare con il modello REDDITI Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2025 devono, inoltre, presentare:

- **il quadro RM del Mod. REDDITI Persone fisiche 2025** se hanno percepito nel 2024 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- **il quadro RU** e, ove necessario in relazione alla tipologia del credito d'imposta utilizzato, anche **il quadro RS del Modello REDDITI Persone fisiche 2025** da parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del 2024 hanno usufruito di crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.

I quadri RM, RU e RS devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. REDDITI Persone fisiche 2025, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Mod. REDDITI 2025.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. REDDITI Persone fisiche 2025.

Modello 730/2025 – Ampliamento delle tipologie reddituali

Bozza istruzioni Modello 730/2025

6. Redditi o contributi da dichiarare con il modello REDDITI Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2025 devono, inoltre, presentare:

■ **il quadro RM del Mod. REDDITI Persone fisiche 2025** se hanno percepito nel 2024:

- interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva (prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni);
- indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
- redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. REDDITI Persone fisiche 2025 non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del Mod. REDDITI Persone Fisiche 2025;

■ **il quadro RT del Mod. REDDITI Persone fisiche 2025**, se nel 2024 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti e localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito e da coloro che hanno realizzato plusvalenze da crypto attività.

Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2024 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2024 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni) e i dati relativi al valore normale delle crypto attività;

■ **il quadro RU e, ove necessario in relazione alla tipologia del credito d'imposta utilizzato, anche il quadro RS del Modello REDDITI Persone fisiche 2025** da parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del 2024 hanno usufruito di crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.

I quadri RM, RU, e RS e RT devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. REDDITI Persone fisiche 2025, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Mod. REDDITI 2025.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. REDDITI Persone fisiche 2025.

Modello 730/2025 – Ampliamento delle tipologie reddituali

Quadro M

QUADRO M - Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni															
SEZIONE I - REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA															
M1	INDENNITÀ E ANTICIPAZIONI	1	Tipo	2	Anno	3	Reddito nell'anno	4	Reddito totale	5	Ritenute nell'anno	6	Ritenute totali	7	Opzione tassazione ordinaria
							.00		.00		.00		.00		
M2	INDENNITÀ PLUSVALENZE E REDDITI	1	Tipo	2	Anno	3	Reddito	4	Ritenute	5	Opzione tassazione ordinaria				
							.00		.00						
M3	RIMBORSI DI ONERI PER I QUALI SI È FRUITO DELLA DETRAZIONE DALL'IMPOSTA	1	Tipo	2	Anno	3	Reddito	4	Opzione tassazione ordinaria						
							.00								
M4	RIMBORSI DI ONERI DEDOTTI DAL REDDITO COMPLESSIVO	1				2	Reddito	3	Opzione tassazione ordinaria						
							.00								
M5	REDDITI PERCEPITI IN QUALITÀ DI EREDE O LEGATARIO	1	Tipo	2	Anno	3	Reddito	4	Quota imposta sulle successioni	5	Ritenute	6	Opzione tassazione ordinaria		
							.00		.00		.00				
M6	EMOLUMENTI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE ANNI PRECEDENTI	1				2	Reddito								
							.00								
M7	INDENNITÀ E ANTICIPAZIONI PER CESSAZIONE RAPPORTI	1	Anno	2	Reddito nell'anno	3	Reddito totale								
						.00	.00								
SEZIONE II A - REDDITI SOGGETTI A IMPOSTA SOSTITUTIVA															
M31	REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA	1	Tipo	2	Codice Stato estero	3	Ammontare reddito	4	Aliquota %	5	Credito IVCA	6	Proventi particolari	7	Opzione tassazione ordinaria
							.00				.00				

Modello 730/2025 – Ampliamento delle tipologie reddituali

Quadro T

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO T - Plusvalenze di natura finanziaria

SEZIONE I - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20%

T1			Totale dei corrispettivi ¹	.00	Totale dei costi o dei valori di acquisto ²	.00
T2	Costo rideterminato ¹	Costo affrancato ²	Corrispettivo ³	.00	Costo o valore di acquisto rideterminato o affrancato ⁴	.00
T3	ECCEDENZA MINUSVALENZE ANNI PRECEDENTI					.00
T4	ECCEDENZA DELLE MINUSVALENZE CERTIFICATE DAGLI INTERMEDIARI (di cui anni precedenti ¹ .00) ²					.00
T5	ECCEDENZA D'IMPOSTA SOSTITUTIVA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE NON COMPENSATA					.00
T6	PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN PAESI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO					.00

SEZIONE II - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%

T11			Totale dei corrispettivi ¹	.00	Totale dei costi o dei valori di acquisto ²	.00
T12	Costo rideterminato ¹	Costo affrancato ²	Corrispettivo ³	.00	Costo o valore di acquisto rideterminato o affrancato ⁴	.00

Liquidazione e pagamento imposte principali ed imposte sostitutive

Attenzione: le imposte determinate con il quadro W, M, T o C e per il rigo C16 (tassazione mance settore turistico e di ricezione) – individuate come «**Altre imposte sostitutive**» - non confluiscono nel conguaglio che dovrà effettuare il sostituto d'imposta. Devono essere versate con modello F24 alle scadenze ordinarie o, se risulta un credito, rimborsate dall'Agenzia delle entrate.

Infatti, nel modello 730-3 di liquidazione delle imposte, il risultato della liquidazione è suddiviso in due parti:

- la prima contiene gli importi da trattenere o rimborsare da parte del sostituto d'imposta e riguardanti le cosiddette “**imposte principali**”;
- la seconda contiene l'indicazione degli importi da versare o da rimborsare derivanti dalle “**altre imposte sostitutive**”.

Liquidazione e pagamento imposte principali ed imposte sostitutive

Modello N.

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE

MOD. 730 ORDINARIO - IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE			
	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN	RATE	
		SALDO E PRIMO ACCONTO	SECONDO O UNICO ACCONTO
161	IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto.	1	2
		,00	,00
162	IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 231 a 245.		
		,00	,00
			CREDITO
163	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati).		,00
164	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)		,00
MOD. 730 ORDINARIO - IMPORTI DA VERSARE O DA RIMBORSARE DERIVANTI DALLE ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE			
		SALDO E PRIMO ACCONTO	SECONDO O UNICO ACCONTO
		1	2
165	IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24		
	DICHIARANTE	,00	,00
	CONIUGE DICHIARANTE	,00	,00
			CREDITO
166	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE		,00
	DICHIARANTE		,00
	CONIUGE DICHIARANTE		,00

Liquidazione e pagamento imposte principali ed imposte sostitutive

Modello N.

LIQUIDAZIONE ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE

ESITO CONTABILE ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE									
		1	2	3	4	5	6	7	8
		IMPOSTA DOVUTA	ECCEDENZA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (AL NETTO F24)	ACCONTI VERSATI	IMPOSTA A DEBITO (DA RIPORTARE NEL MOD. F24)	IMPOSTA A CREDITO	ECCEDENZA DI VERSAMENTO	CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	RIMBORSO
DICHIARANTE	301 IMPOSTA CRIPTO-ATTIVITA'	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	302 IMPOSTA CRIPTO-ATTIVITA' - ACCONTO PRIMA RATA				,00				
	303 IMPOSTA CRIPTO-ATTIVITA' - ACCONTO SECONDA RATA				,00				
	304 IVIE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	305 IVIE - ACCONTO PRIMA RATA				,00				
	306 IVIE - ACCONTO SECONDA RATA				,00				
	307 IVAFE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	308 IVAFE - ACCONTO PRIMA RATA				,00				
	309 IVAFE - ACCONTO SECONDA RATA				,00				
	310 IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI CAPITALE FONTE ESTERA				,00		,00	,00	,00
	311 MANCE SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO				,00		,00	,00	,00
	312 PROVENTI OBBLIGAZIONI NON ASSOGGETTATE IMP. SOSTITUTIVA (D.LGS. 239/96)				,00		,00		,00
	313 PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI IN GARANZIA				,00		,00		,00
	314 ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS				,00		,00	,00	,00
	315 IMPOSTA DA ATTIVITA' DI NOBILITAZIONE OCCASIONALE IMMOBILIARE (N.B. DA RENDITA)				,00		,00	,00	,00
	316 REDDITI DA BENI SEQUESTRA TI				,00		,00	,00	,00
	317 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE LEZIONI PRIVATE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	318 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU LEZIONI PRIVATE - ACCONTO PRIMA RATA				,00				
	319 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU LEZIONI PRIVATE - ACCONTO SECONDA RATA				,00				
	320 OPZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA PENSIONATI ESTERI				,00		,00		,00
	321 PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00
	322 PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA - CRIPTOATTIVITA'	,00	,00		,00	,00	,00		,00
	323 IMPOSTA SOSTITUTIVA FRONTALIERI SU RETRIBUZIONI SVIZZERE				,00		,00		,00

Liquidazione e pagamento imposte principali ed imposte sostitutive

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24						
		1	2	3	4	5
		CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFORMATO	CODICE REGIONE/COMUNE	CREDITO	CREDITO NON SUPERIORE A 12 EURO
DICHIARANTE						
501	IRPEF	4001	2024		,00	,00
502	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2024		,00	,00
503	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2024		,00	,00
504	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2024		,00	,00
505	SOLO MOD. 730 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2024		,00	,00
506	INTEGRATIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2024		,00	,00
507	IMPOSTA CRIPTO-ATTIVITA'	1727	2024		,00	,00
508	IMPOSTA CRIPTO-ATTIVITA' - ACCONTO PRIMA RATA	1728	2025		,00	,00
509	IMPOSTA CRIPTO-ATTIVITA' - ACCONTO SECONDA RATA	1729	2025		,00	,00
510	IME	4041	2024		,00	,00
511	IME - ACCONTO PRIMA RATA	4044	2025		,00	,00
512	IME - ACCONTO SECONDA RATA	4045	2025		,00	,00
513	IVAFE	4043	2024		,00	,00
514	IVAFE - ACCONTO PRIMA RATA	4047	2025		,00	,00
515	IVAFE - ACCONTO SECONDA RATA	4048	2025		,00	,00
516	IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI CAPITALE FONTE ESTERA	1242	2024		,00	,00
517	MANCE SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO	1838	2024		,00	,00
518	PROVENTI DELLE CINGHIAZZE NON ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA D.LGS. 231/96	1239	2024		,00	,00
519	PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI IN GARANZIA	1245	2024		,00	,00
520	ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTION	1684	2024		,00	,00
521	IMPOSTA DA ATTIVITA' DI NOLEGGIO OCCASIONALE IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPOLO	1847	2024		,00	,00
522	REDDITI DA BENI SEQUESTRA TI	4040	2024		,00	,00
523	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE LEZIONI PRIVATE	1856	2024		,00	,00
524	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE LEZIONI PRIVATE - ACCONTO PRIMA RATA	1854	2025		,00	,00
525	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE LEZIONI PRIVATE - ACCONTO SECONDA RATA	1855	2025		,00	,00
526	OPZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA PENSIONATI ESTERI	1899	2024		,00	,00
527	PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA	1100	2024		,00	,00
528	PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA - CRIPTO-ATTIVITA'	1715	2024		,00	,00
529	IMPOSTA SOSTITUTIVA FRONTALIERI SU RETRIBUZIONI SVIZZERE		2024		,00	,00
545	TOTALE				,00	,00

Liquidazione e pagamento imposte principali ed imposte sostitutive

Le istruzioni al modello 730, alle pagine 8 e 9, forniscono **indicazioni specifiche in relazione alle modalità di pagamento, di rimborso ed all'ordine di effettuazione delle compensazioni nel modello F24.**

Nel caso di 730 precompilato o ordinario in cui siano presenti anche redditi da attività lavorative nel settore turistico (rigo C16), nonché redditi indicati nei quadri M, T e/o W:

- se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un **debito**, il Caf o il professionista:
 - trasmette il modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate;

Liquidazione e pagamento imposte principali ed imposte sostitutive

MODELLO 730 / 2025 ■ ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;
Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
- se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un **credito**, la parte di credito non destinata a essere utilizzata in compensazione nel modello F24 è rimborsata direttamente dall'Amministrazione finanziaria. L'erogazione del rimborso avviene in capo al soggetto dichiarante, anche nel caso di dichiarazione congiunta. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l'apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest'ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un'altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.;
- per il pagamento con il modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall'insieme delle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, e al quadro W il soggetto che presta l'assistenza fiscale provvede a utilizzare prioritariamente gli eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l'eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali: Irpef, Addizionali regionali e comunali, e Cedolare Secca. In caso di presentazione del modello 730 in forma congiunta l'utilizzo dei crediti in compensazione con modello F24 in caso di debiti derivanti dalle predette imposte sostitutive avviene separatamente per il Dichiarante e per il Coniuge.

Rettifica del modello 730 con modello integrativo

Nel 2024, in presenza di quadro W o dei righe C16 del quadro C o L8 del quadro L (fossero essi presenti nel modello 730 originario ovvero nel modello che si intendeva presentare come integrativo) l'integrazione del modello già presentato poteva essere effettuata esclusivamente utilizzando il modello Redditi persone fisiche 2024 anche se la modifica riguardava dati contenuti in altri quadri del modello 730.

Nel 2025 tale indicazione è stata eliminata, così come nel modello redditi PF non compaiono più i codici 21, 22 e 23 previsti per i casi particolari (FAQ e specifiche tecniche).

Rettifica del modello 730 con modello integrativo

5. Rettifica del modello 730

Modello 730 rettificativo

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un Mod. 730 "rettificativo".

Modello 730 integrativo

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

~~◆ In presenza del quadro W o dei righi C16 del quadro C o L8 del quadro L (siano essi presenti nel 730 originario ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo) l'integrazione del modello già presentato va effettuata esclusivamente utilizzando il modello REDDITI Persone fisiche 2025 anche se la modifica riguarda dati contenuti in altri quadri del modello 730, salvo nel caso di integrativa in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta (730 integrativo di tipo 2).~~

Rettifica del modello 730 con modello integrativo

[Home](#) / [Schede informative e servizi](#) / [Dichiarazioni](#) / [730 2024](#) / Le risposte alle domande più frequenti

ZIONI
esentare il 730
come presentare il 730
e alle domande più frequenti
istruzioni
e prassi
di controllo
zione e stampa modello 730-4

Le risposte alle domande più frequenti

Faq del 17 ottobre 2024 (Operatori) - 730/2024 "rettificativo" casi particolari

Nel caso in cui nel Modello 730/2024 inviato siano stati compilati i righi C16 del quadro C o il rigo LB del quadro L ovvero il quadro W, è possibile correggere eventuali errori commessi da parte del soggetto (CAF/professionista) che ha prestato l'assistenza fiscale?

Per correggere errori della dichiarazione 730/2024 (anno di imposta 2023) commessi da parte del soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale nei quali siano compilati i righi C16 del quadro C o il rigo LB del quadro L ovvero il quadro W, è necessario presentare un modello Redditi Persone Fisiche 2024 utilizzando le seguenti modalità di compilazione.

Nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche 2024, si dovrà barrare la casella "Correttivo nei termini" (in caso di presentazione entro il termine di scadenza) oppure indicare il codice 1 nella casella "Dichiarazione integrativa" (in caso di presentazione oltre il termine di scadenza) e inserire uno dei seguenti valori nel riquadro "Situazioni particolari" nella sezione "Firma della dichiarazione":

- codice "21", se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l'apposizione di un visto infedele;
- codice "22", se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele;
- codice "23", se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l'apposizione di un visto infedele.

Si conferma che, in caso di errata apposizione del "visto di conformità" nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo "8925" per il versamento della somma dovuta.

Quadro I

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO I - Imposte da compensare

I1	Indicare il credito relativo alle imposte principali da utilizzare in F24 per compensare le imposte da versare non derivanti dal Mod. 730	¹ <input type="text"/> ,00	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito relativo alle imposte principali del Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato)	² <input type="checkbox"/>
I2	Indicare il credito relativo alle imposte sostitutive da utilizzare in F24 per compensare le imposte da versare non derivanti dal Mod. 730	¹ <input type="text"/> ,00	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito relativo alle imposte sostitutive del Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato)	² <input type="checkbox"/>

Le novità del Modello 730/2025 – D Lgs 1/2024 - Modello 730 senza sostituto anche in presenza di sostituto d'imposta

...

2. A decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il versamento deve essere effettuato entro i termini di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'Agenzia delle entrate, l'applicativo della dichiarazione precompilata mette a disposizione la delega di pagamento, che può essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per informazioni: **info@cafdoc.it**

Sito: **www.cafdoc.it**

CAF Do.C.
Dottori Commercialisti